



Il Ministro della Giustizia



m_dg.GAB.18/06/2014.0029337.0

Al Vice Presidente del CSM

Al Presidente del Consiglio di Stato

Al Presidente del Consiglio
Nazionale Forense

All'Avvocato Generale dello Stato

Al Capo di Gabinetto del Ministro
dello Sviluppo Economico

Al Direttore Generale
dell'Agenzia dell'Italia Digitale

Al Presidente dell'Associazione
Nazionale Magistrati

Al Presidente
della Cassa Nazionale Forense

Al Presidente dell'Associazione
Dirigenti Giustizia

Al Presidente dell'Associazione
Nazionale Forense

Al Presidente dell'Unione
Nazionale Camere Civili

Al Presidente dell'Associazione
Italiana Giovani Avvocati

Al Presidente dell'Organismo
Unitario Avvocatura Italiana

Al Presidente dell'Associazione
Giuristavoristi Italiani

Al Presidente Comitato Unitario
Permanente degli Ordini e
dei Collegi Professionali

LORO SEDI



Il Ministro della Giustizia

Uffici giudiziari ed all'Avvocatura un adattamento graduale alla gestione del processo con modalità interamente telematica.

Tale scelta sarà sostenuta da opportuni interventi di carattere normativo ed organizzativo, in corrispondenza ad alcune significative indicazioni offerte nelle sessioni di lavoro del Tavolo.

Innanzitutto, verranno adottate alcune modifiche di carattere normativo, studiate allo stato in duplice prospettiva: adozione di interventi immediati che consentano sin da subito di agevolare l'entrata in vigore del PCT obbligatorio ed interventi successivi alla data del 30 giugno 2014 di carattere più organico e complessivo.

Tra gli interventi immediati, posso allo stato indicare il rilievo delle proposte riferite all'attribuzione agli avvocati e agli incaricati del giudice del potere di autenticazione dei documenti e atti depositati nei registri di cancelleria, nonché all'introduzione di disposizioni finalizzate a rendere possibile il deposito del verbale in formato digitale nel caso in cui siano presenti dichiarazioni di testi e parti non muniti di firma ed una razionale organizzazione della gestione dei depositi telematici, anche mediante una diversa regolamentazione dell'orario di apertura delle cancellerie.

In debita considerazione, sempre sul piano normativo, saranno tenute le sollecitazioni dell'Avvocatura di Stato per una più chiara regolamentazione della posizione dei funzionari delegati che assumono la difesa in proprio per le varie pubbliche amministrazioni.

Specifiche circolari agli uffici e al personale amministrativo, già in fase di ultimazione da parte dei Dipartimenti competenti, daranno indicazioni volte a facilitare l'organizzazione dei servizi gestiti in modalità telematiche, nonché la concreta applicazione di alcune norme regolamentari, facendo in tal caso tesoro di tutte le preziose segnalazioni che in tal senso sono state offerte.

Le competenti articolazioni ministeriali procederanno all'urgente verifica delle residue criticità di carattere tecnico, pure emerse in sede dal confronto di queste sessioni di lavoro, nonché all'approfondimento delle ragioni per le quali in alcune realtà territoriali i dati rivelino scarsa continuità al deposito.

In questa difficile fase di transizione verso i nuovi orizzonti della giustizia civile, una specifica Task Force procederà al monitoraggio delle prassi applicative nei primi mesi di attuazione del PCT obbligatorio, raccogliendo così le proposte del Tavolo permanente.

Al riguardo la criticità segnalata dall'Associazione Nazionale Magistrati, in merito alla difficoltà di gestione del processo svolto con modalità interamente telematica, certamente merita la dovuta attenzione e ribadisco la mia assoluta disponibilità alla ricerca di soluzioni che accompagnino i magistrati in questa fase di adattamento e passaggio al processo telematico interamente obbligatorio, ringraziando peraltro in questa sede la Magistratura italiana che sino ad oggi ha offerto grande prova di adattamento e fidelizzazione alle nuove tecnologie, come dimostrato dal numero di depositi telematici prodotto dai magistrati.

Nel merito non posso non ricordare come, nell'assicurare ampia collaborazione ad ogni soluzione operativa, la componente dei Dirigenti Amministrativi e alcune componenti dell'Avvocatura abbiano richiesto al Ministero di progredire verso la telematizzazione del processo



Il Ministro della Giustizia

Assicuro che da parte del Ministero viene e sarà profuso ogni sforzo per agevolare gli uffici, per presidiare le situazioni critiche e per garantire i corretti e opportuni livelli di complessiva assistenza per migliorare ed evolvere i sistemi informatici e per adeguarli al meglio alle necessità del Processo civile telematico.

Ricordo che sino ad oggi è stato allocato l'intero importo derivanti al Ministero della Giustizia dal contributo unificato, oltre otto milioni di euro, destinandolo per lo sviluppo del processo civile telematico.

Sarà fatto ogni sforzo possibile per reperire ulteriori risorse, nella consapevolezza che la sorte del PCT e dell'efficienza della giustizia civile costituisce impegno dell'intero Governo la piena attuazione del quale, pur nelle difficoltà della crisi economica, non mancherò di sollecitare.

Assicuro il mio personale impegno altresì affinché non ci siano più ritardi nella programmazione delle risorse e delle azioni di supporto all'organizzazione dei servizi necessari per una più completa attuazione del telematico: la data del 30 giugno 2014 segnerà anche un nuovo inizio nell'approccio del Ministero ai temi dell'informatizzazione avanzata dell'amministrazione della giustizia.

10 GIU. 2014

Andrea Orlando

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).

Art. 16-bis

(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da

adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando i tribunali nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine previsto dai commi da 1 a 4.

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito di cui ai commi da 1 a 4 si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.



9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.)

PROCESSO CIVILE TELEMATICO
 Tabella riassuntiva indicazioni Ministro della Giustizia Andrea Orlando
 11 Giugno 2014

Entrata in vigore	Procedimento/Attività	Fasi processuali	Obbligatorietà	Altro
30 GIUGNO 2014	Fase monitoria del procedimento di ingiunzione (artt. 633-642 c.p.c.) con esclusione della fase introdotta con l'opposizione di cui agli artt. 645 e ss.	Ricorso per decreto ingiuntivo	SI	
		Deposito provvedimento del giudice di accoglimento (decreto ingiuntivo) o di rigetto.	SI	
30 GIUGNO 2014	COGNIZIONE	Deposito atti endoprocessuali	SI per le cause instaurate dopo il 30 Giugno 2014	Facoltativo per le cause instaurate prima del 30 Giugno 2014 Senza bisogno di specifica autorizzazione del Ministro
30 GIUGNO 2014	DEPOSITO COPIE CARTACEE DI CORTESIA		Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche (comma 9, articolo 16 bis, DL 179/2012)	Protocolli in sede locale Magistratura e Avvocatura in caso di volontà di estensione della ipotesi di cui al comma 9, articolo 16 bis, DL 179/2012)
La lettera del Guardasigilli non tocca le altre materie disciplinate dall'articolo 16 bis, comma 9, del Decreto legge n. 179/2012, cosiddetto Crescita, come conv. con legge n. 221/2012, al quale si rinvia				

Torna all'indice 

PCT/ Una mappa concettuale per orientarsi negli adempimenti



Torna all'indice

A cura dell'Ufficio Comunicazione e Media in collaborazione con l'Ufficio Studi e il gruppo di lavoro FIIF



Via del Governo Vecchio, 3 - 00186 Roma - tel. 06 977488 - fax 06 97748829
 Via Arenula, 71 - 00184 Roma - tel. 06 684096
 e-mail: claudiamorelli@consigionazionaleforense.it
 web: www.consigionazionaleforense.it

Se desideri continuare a ricevere le nostre newsletter ti chiediamo di **compilare il modulo di iscrizione** con il maggior numero di informazioni possibili, ci permetterà l'invio mirato e selezionato delle nostre comunicazioni.

Non desideri più ricevere la newsletter?

Powered by MagNews